



COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA

Provincia di Como

P.le Maestri Campionesi – 22060 CAMPIONE D'ITALIA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI

Approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 29.05.1995
Modificato con deliberazione consiliare n. 18 del 27.06.2013

Art. 1

Finalità

La struttura residenziale ha lo scopo di permettere ad anziani autosufficienti di vivere in un contesto comunitario, pur mantenendo l'autonomia personale, facilitando processi di socializzazione e solidarietà.

Gli ospiti possono permanere nella struttura fino al momento in cui mantengono i requisiti di accesso, previsti dall'apposito regolamento.

Gli ospiti devono attenersi alle norme di convivenza previste dal presente regolamento.

Art. 2

Orari struttura

La struttura rimane aperta dalle ore 7,00 alle ore 24,00.

Ogni ospite dispone delle chiavi della propria unità e di accesso alla struttura.

Gli ospiti possono ricevere le visite di familiari e conoscenti dalle ore 10 alle ore 20.

I visitatori non possono pernottare nella casa, anche se si tratta di congiunti, salvo casi di necessità autorizzati dall'ente gestore.

Art. 3

Utilizzo locali assegnati

Gli ospiti si impegnano a mantenere in ordine e puliti i locali loro assegnati e a consentirne l'accesso al personale di servizio addetto alle pulizie.

Ogni camera é dotata di un apparecchio telefonico e, a richiesta dell'interessato, può essere collegato ed utilizzato, con spese a totale carico dell'ospite.

Al momento dell'ammissione l'ospite può chiedere di introdurre nella propria unità oggetto personale (*tv, radio, ecc.*) ad esclusione dell'arredo.

Art. 4

Servizio mensa

La struttura prevede il servizio mensa. I pasti sono fruibili nella sala da pranzo dalle ore 12,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 19,30.

Gli alimenti vengono acquistati direttamente dal gestore per l'intera collettività.

Gli ospiti possono accedere alla cucina, al di fuori dell'orario previsto dal presente articolo, solo previo accordo con il personale addetto.

L'ente gestore non garantisce la preparazione della prima colazione, che può essere preparata direttamente dagli ospiti **nell'apposito locale**.

Ogni ospite deve riporre in modo ordinato gli utensili utilizzati.

E' data la possibilità ai non residenti nella struttura che vogliono usufruire della mensa, di accedere al servizio previo pagamento di Chf. 12.-- per ogni singolo pasto, da acquistarsi presso il competente ufficio comunale.

Art. 5

Servizio lavanderia

La struttura prevede un servizio di lavanderia. Ogni ospite deve provvedere all'identificazione dei propri indumenti apponendo sugli stessi degli elementi di riconoscimento. La biancheria sporca deve essere riposta nell'apposito locale.

Art. 6

Compartecipazione alle spese da parte dell'ospite

L'ospite é tenuto al pagamento di una compartecipazione mensile anticipata per le spese di utilizzo dell'unità ad esso assegnata (*comprensivo del servizio mensa e del servizio lavanderia*), da un minimo di Chf. 800.-- ad un massimo di Chf. di 1'800.-- .

La rimodulazione della quota di compartecipazione è fissata come segue:

- Chf. 800.-- mensili per soggetti beneficiari di sussidio integrativo alla pensione ai sensi dei vigenti regolamenti in materia fino ad un massimo di Chf. 1'400.-- mensili;**
- Chf. 1'200.-- mensili per soggetti beneficiari di sussidio integrativo alla pensione ai sensi dei vigenti regolamenti in materia compreso tra Chf. 1'401.-- e Chf. 2'200.--;**
- Chf. 1'800.-- mensili per soggetti beneficiari di sussidio integrativo alla pensione ai sensi dei vigenti regolamenti in materia compreso tra Chf. 2'201.-- e Chf. 2'800.-- .**

Le quote di compartecipazione come sopra stabilite verranno direttamente trattenute dalle somme erogate dal Comune a titolo di sussidio integrativo alla pensione.

La Giunta Comunale può determinare per casi particolari non ricompresi nelle fattispecie di cui sopra, una quota di compartecipazione diversa in base alla situazione economica dell'ospite.

**In caso di ricovero ospedaliero, all'ospite verrà applicata una riduzione di Chf. 15.-
- per ogni giorno di degenza.**

Art. 7

Modifiche delle quote

Gli importi di cui all'art. 4 e 6 possono essere rideterminati dalla Giunta Comunale.

La Giunta Comunale può rideterminare gli importi di cui agli artt. 4 e 6, nonché concedere eventuali esenzioni dal pagamento secondo i criteri e le modalità previsti dal Regolamento ex art. 12 L. 241/90 e ss. mm.ii.

Art. 8

Assenze dell'ospite dalla struttura

L'ospite é tenuto a dare preventivo avviso delle proprie assenze di durata superiori alle 24 ore al responsabile dell'ente gestore, all'uopo individuato.

Qualora l'ospite debba allontanarsi per diversi motivi dalla struttura é garantita la conservazione del posto per un massimo di **60** giorni, contro il solo pagamento della quota contributiva prevista per l'utilizzo dell'unità.

Assenze di durata superiore sono consentite esclusivamente solo per ricoveri ospedalieri.

Art. 9

Norme comuni di comportamento

Al fine di proteggere il riposo comune, gli ospiti dovranno avere la massima cura ad evitare rumori nelle camere, nei corridoi, nei servizi e sulle scale.

Nella propria unità é vietato:

- suonare strumenti né far funzionare dopo le 22,00 e sino alle 7,00 apparecchi di ascolto (radio, giradischi, televisione) se non con l'ausilio di ricevitori individuali;
- lavare indumenti;
- utilizzare apparecchi elettrici di proprietà personale, quali stufette e ferri da stiro;
- tenere nelle unità cibi deteriorabili;
- tenere animali ed oggetti che possano generare inconvenienti per la pulizia e l'igiene.

Ogni ospite é tenuto ad informare direttamente l'Amministrazione Comunale degli inconvenienti di carattere materiale e morale che riscontra, affinché possano essere presi i provvedimenti del caso.

Art. 10

Restituzione dell'unità da parte dell'ospite

L'ospite che intende lasciare la struttura deve dare un preavviso scritto di almeno **3 (tre)** mesi e restituire, alla partenza, le chiavi dategli in uso.

Dovrà inoltre provvedere alla riconsegna del corredo e del mobilio usati nello stesso stato in cui si trovavano al momento della consegna; in caso contrario, il deposito cauzionale verrà trattenuto quale acconto dei danni accertati.

Art.11

Responsabilità dell'ente gestore

L'ente gestore non risponde di eventuali furti, ammanchi o danni di oggetti o valori di proprietà degli ospiti conservati nella propria unità.

Art. 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 01 luglio 2013.